



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK	PROVVEDITORI
Data	GIOVEDI' 9 OTTOBRE 2008
Ordine del giorno	1. Piano triennale di razionalizzazione delle spese; 2. Buoni pasto; 3. Copertura assicurativa amministratori; 4. Varie ed eventuali
Presenti	Paola Criscolo – Camera di Bologna Maria Pia Bonfatti – Camera di Ferrara Laura Lazzari – Camera di Forlì-Cesena Daniele Marra – Camera di Modena Paola Mezzadri – Camera di Parma Maria Rosa Passoni – Camera di Piacenza Cristina Berni – Camera di Reggio Emilia Daniele Morri – Camera di Rimini Sabina Massalini – Camera di Pesaro Cristina Perelli – Unioncamere E.R.
Assenti	Camera di Ravenna

ANDAMENTO DEI LAVORI E POSIZIONI EMERSE

A) In primo luogo, i partecipanti al gruppo di lavoro hanno preso in esame la delibera n. 57/2008 (distribuita ai presenti a cura di Cristina Perelli) della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia.

La delibera in questione aveva ad oggetto il parere reso su di un quesito posto dal Sindaco del Comune di Erba, riguardante la legittimità della stipulazione di un contratto assicurativo con cui l'Amministrazione comunale assicura, con premio a proprio carico, le responsabilità derivanti ai propri amministratori (Sindaco e Giunta), dirigenti, segretario generale e dipendenti (titolari di posizione organizzativa o alta professionalità) per fatti commessi con colpa lieve.

Ciò alla luce di quanto disposto dall'art. 3, comma 59, della legge finanziaria per il 2008.

Nella richiesta di parere era inoltre precisato che, nell'ambito dello stesso contratto, era data facoltà agli assicurati di estendere la copertura ai fatti commessi con colpa grave, pagando personalmente e direttamente alla compagnia assicurativa un "sovrappremio".

La Corte si è espressa al riguardo con un'interessante pronuncia, oggetto di approfondito dibattito da parte dei partecipanti alla riunione, di cui si riportano testualmente i passaggi più interessanti: " *La richiesta di parere ha ad oggetto la corretta applicazione dell'art. 3, comma 59 della legge 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), in materia di assicurazioni stipulate da enti pubblici, che dispone la nullità del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicura propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.*

(omissis) La disposizione in oggetto ha tradotto in legge, corredando di sanzione la sua eventuale violazione, un principio più volte espresso nelle pronunce delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti, circa l'illegittimità della stipulazione di polizze assicurative volte alla copertura dei danni erariali che amministratori e dipendenti dell'ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza di loro responsabilità amministrativa o contabile, nei confronti dell'ente stesso o di altri enti pubblici.

(omissis) La giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento tenuto, mentre sarebbe priva di giustificazione e, come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo. Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell'Ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave, per tale tipologia di danni è possibile ricorrere ad una copertura assicurativa a carico dell'erario, in cui l'assicurato e il beneficiario sia l'ente stesso.

Tale assicurazione, con premio a carico dell'ente, del solo rischio derivante da atti o fatti dannosi posti in essere con colpa lieve, tutela l'amministrazione dai danni che altrimenti rimarrebbero a totale carico della stessa, poiché, non ricorrendo in questi casi l'elemento soggettivo necessario per imputare l'addebito relativo all'amministratore o dipendente, non sarebbe data la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti. (omissis) In questi termini è ammissibile la sottoscrizione di un contratto assicurativo che preveda il risarcimento al Comune di danni causati dagli amministratori o dipendenti con colpa lieve.

*(Omissis) Tanto premesso, una clausola contrattuale quale quella prospettata nella richiesta di parere del Comune di Erba, che ponga a totale carico degli amministratori e dipendenti interessati il premio per l'eventuale copertura assicurativa ai fatti commessi con colpa grave, pagando personalmente e direttamente alla compagnia assicurativa un autonomo premio, non sembrerebbe contrastare sostanzialmente con il divieto più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti. (omissis) Poiché, però, tale clausola, in cui contraente e beneficiario dell'assicurazione è l'amministratore o il dipendente, non troverebbe giustificazione nella polizza assicurativa conclusa dal Comune (non avendo lo stesso interesse diretto alla stipulazione, anche ai sensi degli artt. 1411 e 1891 cod. civ.), **la stessa, in coerenza con il disposto dell'art. 3, co. 59 della legge 24-12-2007 n. 244, non trova ragion d'essere nel contratto concluso dal Comune.***

*(omissis) Alla luce del disposto dell'art. 3, co. 59 della legge n. 244/2007 non potrà quindi prevedersi una estensione (alla colpa grave) di una copertura assicurativa di un rischio principale (della colpa lieve) posto a carico del soggetto pubblico, in cui è parte contraente il Comune, **ma non potranno che essere conclusi eventuali separati contratti che***

l'assicuratore intenda autonomamente proporre agli amministratori ed ai dipendenti, con oneri a carico di costoro".

Dalla lettura della delibera della Corte dei Conti i partecipanti al gruppo di lavoro hanno preso unanimemente atto **dell'opportunità di procedere alla stipula di contratti separati tra l'assicurazione da una parte e gli amministratori e i dipendenti dall'altra, con pagamenti diretti da parte dei medesimi assicurati.**

Per le Camere che abbiano attualmente in corso contratti "unici" con estensione della copertura per fatti commessi con colpa grave, si consiglia di attendere la naturale scadenza dei contratti medesimi e poi, alla scadenza, procedere alla stipula dei nuovi contratti, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti con la decisione esaminata.

B) Si è quindi passati al secondo argomento all'O.d.G., vale a dire i buoni pasto. Al riguardo, la gara CONSIP si è conclusa ed il lotto è stato aggiudicato alla ditta ACCOR SERVICE, con uno sconto del 14%.

Da un rapido giro di tavolo, è emerso che le varie Camere si stanno così indirizzando per l'affidamento del relativo servizio:

Bologna aderirà alla convenzione CONSIP;

Ferrara è attualmente in scadenza di contratto e deve decidere al riguardo;

Forlì-Cesena ha un contratto in essere con la società DAY fino al giugno 2010;

Modena ha il contratto che scadrà a dicembre e probabilmente non intende aderire alla CONSIP;

Parma sta per aderire alla convenzione CONSIP;

Piacenza nel mese di settembre ha aderito alla CONSIP;

Reggio Emilia ha appena aderito alla convenzione CONSIP;

Rimini ha appena aderito a CONSIP, con decorrenza 1° novembre 2008;

Pesaro ha ancora in essere il vecchio contratto

C) Da ultimo, i partecipanti alla riunione hanno discusso del piano triennale di razionalizzazione delle spese, previsto dalla legge finanziaria 2008.

Questa la situazione emersa nelle rispettive Camere:

Bologna sta per adottare il piano;

Ferrara ha portato in Giunta l'adozione del piano;

Forlì-Cesena sta lavorando alla predisposizione ma non è ancora andata in Giunta;

Modena idem;

Parma idem;

Piacenza il piano sta per essere adottato dalla Giunta;

Reggio Emilia il piano sta per essere adottato dalla Giunta;

Rimini il piano è stato adottato a giugno ed è pubblicato sul sito camerale;

Pesaro il piano non è ancora stato adottato.

La riunione si è conclusa alle ore 13.00.

Bologna, 16 ottobre 2008

Firma referente Unioncamere E.R.

Cristina Perelli